COMUNE DI VINOVO

Città Metropolitana di Torino

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata
Sportello Unico per l'Edilizia/ Commercio/ Affari Cimiteriali

Piazza Marconi n°1 Tel. 011 9620403
10048 Vinovo Fax. 011 9620450

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI FUNEBRI - CIMITERIALI

Delibera CC n. 58 del 20/12/22

Vinovo, 20/12/22

F.TO **IL RESPONSABILE AREA TECNICA**
SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
COMMERCIO - AFFARI CIMITERIALI
(ANGELINI Arch. Walter)

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento..... pag. 4
Art. 2 - Competenza e gestione dei servizi ……. pag. 4
Art. 3 - Organizzazione dei servizi …… pag. 4
Art. 4 - Organi competenti …….. pag. 4

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 5 – Dichiarazione di morte …… pag. 4
Art. 6 - Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile ……. pag. 4
Art. 7 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi …….. pag. 5
Art. 8 - Registro dei deceduti e causa di morte ……. pag. 5
Art. 9 - Medici necroscopi …….. pag. 5
Art. 10 - Referto all'autorità giudiziaria ……. pag. 5
Art. 11 – Rinvenimento di cadaveri …….. pag. 5
Art. 12 - Autorizzazione per la sepoltura ……. pag. 6
Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi …… pag. 6
Art. 14 - Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione …… pag. 6

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15 - Osservazione dei cadaveri ……. pag. 6
Art. 16 - Morte improvvisa …….. pag. 6
Art. 17 – Morte per malattia infettiva …… pag. 6
Art. 18 – Depositi di osservazione …… pag. 6

CAPO IV - RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVANTI

Art. 19 – Riscontro diagnostico …… pag.7
Art. 20 – Rilascio di cadaveri a scopo di studio …… pag. 7
Art. 21 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere ……. pag. 8

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 22 – Servizio trasporti …… pag. 8
Art. 23 – Diritti per trasporti funebri eseguiti da terzi …… pag. 9
Art. 24 – Carri per trasporto ……. pag. 9
Art. 25 – Orario del trasporto …… pag. 9
Art. 26 – Trasporto in luogo diverso dal cimitero …….. pag. 9
Art. 27 – Trasporto da Comune a Comune …… pag. 9
Art 28 - Trasporti da e per l'estero …….. pag.10
Art. 29 – Cremazione ……pag.10

CAPO VI – CIMITERO

Art. 30 - Costruzione dei Cimiteri - Piani cimiteriali - Disposizioni tecniche generali …….. pag.11
Art. 31 - Distanza dei cimiteri dall'abitato - Natura del terreno …… pag.12
Art. 32 – Lotti cimiteriali..... pag 12

CAPO VII -CAMERA MORTUARIA

Art. 33 - Camera mortuaria e sala per autopsie …… pag.12

CAPO VIIII - OSSARIO COMUNE E NICCHIE OSSARIO

Art. 34 - Ossario e nicchie ossario..... pag.13

CAPO IX - INUMAZIONE

Art. 35 - Campi d'inumazione ……. pag.13
Art. 36 - Fossa per inumazione ……. pag.14
Art. 37 - Cassa per inumazione ……. pag.14
Art. 38 – Ammissione nel cimitero – campi di inumazione …….. pag.15

CAPO X - TUMULAZIONE

Art. 39 - Tumulazione in loculi individuali …… pag.15
Art. 40 – Modalità di concessione loculi individuali …… pag.16

CAPO XI - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 41- Esumazioni ordinarie …….. pag.17
Art. 42 - Esumazioni straordinarie …….. pag. 17
Art. 43 - Rinvenimento ossa nelle esumazioni …… pag. 18
Art. 44 - Avvisi di scadenze per esumazioni ordinaria …… pag.18
Art. 45 – Estumulazioni …… pag.18
Art. 46 - Autorizzazione del Sindaco per estumulazioni …… pag.19
Art. 47 - Disposizioni comuni per estumulazioni …… . pag.19

CAPO XII - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 48 - Concessioni aree …… pag.19
Art. 49 - Rinuncia a concessione di aree libere, aree con parziale o totale costruzione …… pag.20

CAPO XIII - REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

Art. 50 - Piani regolatori cimiteriali …….. pag.21

CAPO XIV - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 51 - Costruzione cappelle private fuori dal cimitero …… pag.21
Art. 52 - Tumulazioni in località differenti dal Cimitero …… pag-22

CAPO XV – CINERARIO

Art. 53 - Edificio per accogliere le urne cinerarie ……... pag22
Art. 54- Prezzo e durata della nicchia destinata ad accogliere le urne cinerarie …….. pag.22
Art. 55 - Cinerario Comune …… pag.22
Art. 56 - Rinuncia tacita od espressa al diritto di concessione …… pag.22

CAPO XVI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 57 - Lavori privati nel Cimitero …… pag.23
Art. 58 - Uso di biciclette e automezzi all'interno del cimitero …….. pag. 23
Art. 59 – Accesso Animali …… pag.23
Art. 60 - Registro delle sepolture …… pag.23
Art. 61 – Cautele …….. pag.24

CAPO XVII - REVOCA – DECADENZA – SUBENTRI NELLA TITOLARITA'- ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI AREE – LOCULI – OSSARI – NICCHIE

Art. 62 – Revoca delle concessioni …… pag.24
Art. 63 – Decadenza delle concessioni …….. pag.24
Art. 64 – Subentri nella titolarità delle concessioni …… pag.25
Art. 65 – Estinzione …… pag.25
Art. 66 – Sepolture private a tumulazioni pregresse …… pag 25
Art. 67 - Disposizioni finali …… pag-25

Allegato 1) al Regolamento di Polizia Mortuaria

CONDIZIONI PER LE CONCESSIONI E TARIFFE CIMITERIALI …… pag.26

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento prescrive le norme di polizia mortuaria e dei servizi funebri cimiteriali.

Art. 2 - Competenza e gestione dei servizi

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune, il quale provvede a garantire l'attività funebre di carattere istituzionale, secondo le forme previste dalla legge.
2. L'impresa funebre che opera nel territorio del Comune, indipendentemente dalla sua sede, esercita l'attività secondo le prescrizione operative del presente Regolamento..

Art. 3 - Organizzazione dei servizi

1. I servizi cimiteriali sono gestiti dal:
   a) Responsabile del servizio tecnico;
   b) dall'operatore dei servizi cimiteriali, ovvero attraverso una delle forme di gestione individuate dalla normativa vigente in collegamento con il servizio di medicina legale dell'A.S.L. di riferimento;
2. Il numero del personale di ruolo del Comune di Vinovo addetto ed il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 4 - Organi competenti

1. All'espletamento dei servizi di Polizia Mortuaria e Cimiteriale concorrono oltre al Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze:

a) L'area economico finanziaria, per la parte contabile.
b) L'Ufficiale dello Stato Civile, il quale nell'ambito delle funzioni amministrative ad esso inerenti, autorizza la sepoltura ai sensi del Regolamento di Stato Civile.
c) L'Area tecnico – manutentiva
d) La Polizia Municipale per quanto riguarda la vigilanza sui trasporti funebri e sugli itinerari da prescriversi per i trasporti medesimi.
e) L' A.S.L. per quanto specificato nel DPR 285/90 e s.m.i.;

CAPO II
DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 5 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da altra persona informata del decesso.
3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri, di resti mortali e di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo contenente i dati occorrenti: essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio dello Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato dalla rispettiva Amministrazione.

Art. 6 - Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile

1. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.
2. Quindi, effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

3. Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 7 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel Regolamento di Stato Civile, i medici, a norma dell'art. 103 sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 1265/34 e s.m.i., debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nei casi di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale di competenza.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal DPR n. 230/95 e s.m.i.;.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 del DPR n. 285/1990 e s.m.i.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsia disposta dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'I.S.T.A.T.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, all'A.S.L. di competenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitaria, epidemiologiche e statistiche.

Art. 8 - Registro dei deceduti e causa di morte

1. Presso l'A.S.L. è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 9 - Medici necroscopi

1. Le funzioni di medico necroscopo, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.L. competente.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che ha provveduto alla loro nomina e ad essa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dalla normativa vigente.
4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.. e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 10 - Referto all'autorità giudiziaria

1. Il sanitario medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendenti da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve riferire immediatamente all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 365 del codice penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Art. 11 – Rinvenimento di cadaveri

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 12 - Autorizzazione per la sepoltura.

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane contemplate dall'art. precedente.

Art. 13 - Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferma restando le disposizioni del Regolamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L..
3. A richiesta del genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L. accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 14 - Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

CAPO III
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15 - Osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla L 91/99 e s.m.i..

Art. 16 - Morte improvvisa

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 15.

Art. 17 – Morte per malattia infettiva

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'A.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 18 – Depositi di osservazione

1. Nel cimitero è predisposta una camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
   a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
   b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del responsabile del servizio, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee anche dei familiari.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 185/64 e s.m.i..

CAPO IV
RISCONTRO DIAGNOSTICO - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO - PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVANTI

Art. 19 – Riscontro diagnostico

1. Fatti salvi i poteri dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della L 83/61 e s.m.i., i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o rispettivi medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico – scientifici.
2. L'A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche su cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma dell'articolo 6 e del capo VIII del D.Lgs 230/95 e s.m.i.
7. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 7 comma 6 del presente regolamento. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 7, comma 7 del presente regolamento.
8. Quando come causa di morte risulti una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 1265/34 e s.m.i.,
9. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 20 – Rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R.D. 1592/33 e s.m.i., all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle vigenti leggi e dal vigente regolamento artt 15,16 e 17.
2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.
3. Il prelevamento e la conservazione dei cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità sanitaria locale sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo.
4. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.
5. L'A.S.L., su richiesta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'Istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
6. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
7. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

8. E' vietato il commercio di ossa umane.

Art. 21 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della L 91/99 e s.m.i.
2. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
3. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo all'A.S.L. e alle altre A.S.L. interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione è riservata e deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica delle schede.
4. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e all'A.S.L. competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con R.D. 1265/34 e s.m.i.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.
6. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo dell'A.S.L. competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
7. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
   a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
   b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
8. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigente in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma di quanto dispone il precedente articolo 19, comma 6.
9. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. è eseguito dall'A.S.L. competente o da altro personale tecnico delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 15, 16 e 17.

CAPO V
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 22 – Servizio trasporti

1. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, fra le Imprese di Onoranze funebri che esercitano tale attività ed in possesso dei requisiti di legge, con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 285/90 e s.m.i. e dal successivo art. 24.
2. Le Imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri devono essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di Agenzia di affari secondo la normativa vigente.
3. Le Imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre, in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri, devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi della normativa vigente.
4. Il trasporto delle salme è a carico del Comune, nei seguenti casi:
   a) salme per le quali nessuno chieda servizi o trattamenti speciali;
   b) persone in disagiate condizioni economiche, dichiarate dal Consorzio intercomunale per i servizi assistenziali;
   c) persone sconosciute;
   d) recupero di salme, a seguito di comunicazione dell'autorità giudiziaria, di persone decedute nel territorio comunale per morti violente, dal luogo del decesso o da casa inadatta, al deposito di osservazione o alla sala autoptica;
5. Il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, di deposito, di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta, per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione

richiesta seguendo il percorso più breve. Il trasporto a carico del Comune è limitato al proprio ambito territoriale e a quello per il tragitto alla sala autoptica, qualora la stessa sia ubicata in altro Comune limitrofo.
6. Il trasporto dovrà essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
7.Per trasporto si intende l'accompagnamento funebre, a carico delle ditte di onoranze funebri, ed è da intendersi fino al luogo di tumulazione/inumazione.

Art. 23 – Diritti per trasporti funebri eseguiti da terzi.

1. Il trasporto funebre, svolto con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., è soggetto al pagamento di un diritto fisso, indicato nell'allegato tariffario. Restano esclusi dal pagamento del presente diritto i trasporti:
- delle salme dal Comune per l'effettuazione di autopsie o altri accertamenti necroscopici;
- delle salme di militari, eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri;
- delle salme eseguiti da confraternite con mezzi propri.
- delle salme destinate agli impianti crematori a seguito di estumulazioni/esumazioni ordinarie o straordinarie con esclusione di quelle estumulate dalle tombe private.

2. Ove sia richiesto il trasporto di salme dal Comune ad altro Comune o all'estero o provenienti da altri Comuni o dall'estero, è stabilito il pagamento di un diritto fisso, la cui entità è indicata nell'allegato tariffario: restano esclusi dal pagamento di tale diritto i trasporti:
- delle salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri;

3. I diritti fissi, di cui al presente articolo, non sono dovuti per i trasporti di cassette ossario o urne cinerarie.

Art. 24 – Carri per trasporto

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere interamente rivestiti di lamiera o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. I carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'A.S.L. competente, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 25 – Orario del trasporto

1. L'orario per il trasporto dei cadaveri, il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono disciplinati dal Sindaco
   Può esclusivamente essere consentito l'accompagnamento a piedi delle salme, dall'abitazione del defunto al luogo dove si celebra il rito funebre, qualora il medesimo non si svolga, direttamente al cimitero.
   Il percorso previsto per l'accompagnamento del feretro verrà indicato dal
   Responsabile del Corpo di Polizia Municipale.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'addetto alla custodia del cimitero.

Art. 26 – Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco , secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 27 – Trasporto da Comune a Comune

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.
All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.

Art 28 - Trasporti da e per l'estero

a) STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO (R.D.n1379/37 e s.m.i.)

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino sono soggetti all'osservazione delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione.
2. Le salme stesse devono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
3. Il passaporto mortuario, per le salme da estradare dal territorio nazionale, è rilasciato dal Dirigente del Servizio.
4. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il passaporto mortuario è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

b) STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERLINO (R.D.n.1379/37 e s.m.i.)

1. Per l'estradizione di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino l'interessato deve rivolgere domanda al Sindaco del Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:nulla-osta, per l'introduzione, dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta; certificato dell'ASL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.30 del DPR 285/90 e s.m.i. altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il Sindaco ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione,informandone il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
3. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare Italiana corredata di un certificato della competente ASL, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 DPR 285/90 e s.m.i. e degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
4. L'Autorità Consolare Italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti e contemporaneamente li trasmette tramite il Ministero degli Affari Esteri al Sindaco, dove la salma è diretta che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

c) TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO.

1. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28/4/38 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con RD 1055/38 e s.m.i.
2. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con RD 1379/37 e s.m.i., sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Sindaco e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
3. Nei casi previsti dal presente articolo il Sindaco agisce in qualità di autorità delegata dalla Regione.
4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione tra la Santa Sede e l'Italia approvata e resa esecutiva con RD n. 1055/38 e s.m.i..

Art. 29 - Cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto .In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati, ai sensi della normativa vigente.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri associati persone che abbiano scelto la cremazione, e sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere , confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

6. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
7. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
8. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati, in assenza dell'edificio suddetto è consentito l'uso di nicchie/ossario per il deposito di urne cinerarie.
9. Le dimensioni limite delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 26 e 27, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
10. Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per la quale i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
11. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 1265/34 e s.m.i. deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del Servizio Affari Cimiteriali, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
12. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero i cui vengono custodite le ceneri.
13. Il servizio di cremazione è gratuito solo in caso di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa. Negli altri casi è a pagamento, secondo la tariffa annualmente stabilita con decreto del Ministero dell'Interno.
14. La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 285/90 e s.m.i., previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, secondo le modalità di cui al comma 2. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.
15. E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 285/90 e s.m.i., purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile.
16. Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i..
17. La cremazione di resti ossei è consentita qualora siano consenzienti i familiari.
18. Le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.
19. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.
20. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si rimanda al Regolamento Comunale per l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di defunti.

CAPO VI
CIMITERO

Art. 30 - Costruzione dei Cimiteri - Piani cimiteriali - Disposizioni tecniche generali.

1. Il servizio demografico e quello tecnico devono essere dotati di una planimetria in scala 1 : 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni a cura dell'ufficio tecnico LLPP o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.
4. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
5. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 31 - Distanza dei cimiteri dall'abitato - Natura del terreno.

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, e s.m.i..
2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
3. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.
4. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
5. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
6. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per l'inumazione.
7. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
8. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e , ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
9. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro od altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 32 - Lotti Cimiteriali.

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell' ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui agli artt. 41 c. 2 e 45 c. 2 del presente regolamento. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

3. Per la determinazione di tale area non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
   a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
   b) a strade, viali, piazzali e zone parcheggio;
   c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al Cimitero;
   d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

CAPO VII
CAMERA MORTUARIA

Art. 33 - Camera mortuaria e sala per autopsie.

1. Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto, funziona come tale la camera mortuaria, in tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 18 del presente regolamento.
4. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
5. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata , ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere inoltre , disposto i modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
6. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

7. Nella sala, munito di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.
8. Per la camera mortuaria e la sala autoptica devono essere previsti idonei mezzi atti al mantenimento delle temperature ottimali per tutto il periodo di deposito dei cadaveri.
9. E' consentito l'uso e l'utilizzo di sala autoptica in altra struttura pubblica, anche mediante convenzionamento.
10. Qualora per motivi tecnici o cause imprevedibili, non possa essere inumata o tumulata la salma del defunto nel giorno e ora fissata, il feretro viene momentaneamente depositato nella sala mortuaria, in attesa che vengano rimossi i motivi che ne hanno impedito il seppellimento. Il Custode attiva tutte le cautele e le iniziative atte a rimuovere gli impedimenti e se necessario, previa intesa con l'ufficio, a depositare eventualmente la salma in altra sepoltura da quella prevista.

CAPO VIIII
OSSARIO COMUNE E NICCHIE OSSARIO

Art. 34 - Ossario e nicchie ossario.

1. Il cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o rinvenute o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del DPR 285/90 e s.m.i., e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. L'ossario, la nicchia/ossario viene assegnato/a, a seguito di richiesta, con atto concessorio del responsabile del Servizio Affari Cimiteriali per anni quaranta, previo pagamento della tariffa stabilita.
3. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30.
4. Il bene non può essere oggetto di cessione o concessione fra vivi.
5. Il Comune rientra nel pieno possesso e con piena libertà di concessione a chiunque, in caso di rinuncia espressa o di abbandono o di incuria, per un periodo di dieci anni, dell'ossario.
   In caso di rinuncia espressa e di richiesta di rimborso effettuata nei primi dieci anni dalla data della concessione, al concessionario o agli aventi diritto spetterà un rimborso pari al 80% della tariffa versata, divisa per gli anni (o frazione superiore a sei mesi) per la quale la concessione è stata fatta, moltiplicata per gli anni (o frazione superiore a sei mesi) della residua durata della stessa. Il rimborso verrà disposto dal Responsabile Servizio Affari Cimiteriali. Restano in ogni caso a carico del richiedente le spese contrattuali. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
6. Le tumulazioni di resti o ceneri nelle nicchie/ossario costruite dall'ente o poste fuori dei sepolcri privati, sono soggette a chiusura in muratura. La chiusura di quelle private può essere sostituita con la sola collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, purché tale sistema dia la sufficiente garanzia di chiusura e non possa arrecare alcun danno all'incolumità pubblica.

CAPO IX
INUMAZIONE

Art. 35 - Campi d'inumazione.

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo appuntito nella parte da interrare, costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
4. Sul cippo verrà applicata una targhetta, di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome e del cognome, nonché della data di nascita e di morte del defunto.
5. Qualora i familiari del defunto versassero in disagiate condizioni economiche o il defunto non avesse eredi provvederà il Comune.

6. A richiesta dei privati, può essere autorizzato dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide o altro manufatto avente un'altezza massima di cm. 120, previo pagamento del corrispettivo in tariffa, i relativi introiti potranno essere destinati a coprire le spese che il Comune deve sostenere per la posa di lapidi a persone indigenti.
7. L' installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

7bis) Nei campi inumazione dislocati nell'area F e nell'area E nell'allegata planimetria, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese alla posa di copri tomba comprensivo di lapide così come di seguito prescritto:

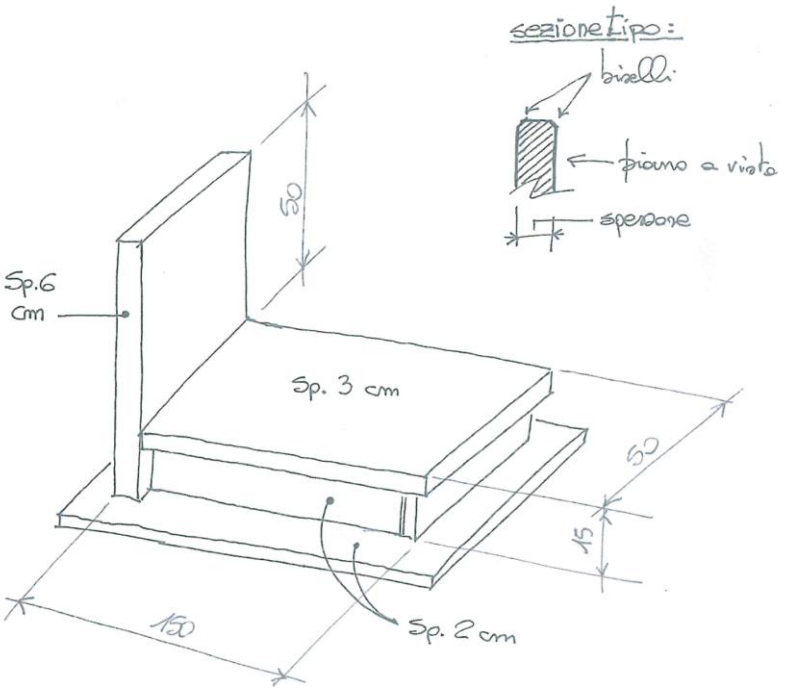

8. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o abbandono, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida a eventuali aventi titolo, da farsi anche per pubbliche affissioni della durata di giorni 30 e addebitando al concessionario eventuali spese.
9. Sulle aree di sepoltura è consentito l'allestimento di un giardinetto, delimitato da cordolo, con erba o di tipo roccioso, non superiore ai due terzi della superficie della fossa, su cui coltivare fiori, arbusti e altre specie vegetali, purché costantemente tenute in ordine e ad un'altezza non superiore a cm. 40

Art. 36 - Fossa per inumazione.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall' altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
4. Le fosse per l' inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 37 - Cassa per inumazione.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
3. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
4. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con provvedimento della Regione Piemonte;
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri due.
6. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
8. Il coperchio deve essere congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
9. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della casse.
11. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l' indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
12. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
13. Il custode vigilerà affinché vengano rispettate le prescrizioni di cui sopra, relativamente ai punti 2, 3, 11 e 12 del presente articolo.

Art. 38 – Ammissione nel cimitero – campi di inumazione

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche tecniche e il periodo di rotazione dei campi di inumazione sono disciplinati dal presente regolamento.
2. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di:
   a) persona deceduta residente presso il Comune di Vinovo;
   b) persona deceduta nel territorio del Comune;
   c) persona non residente a cui il richiedente residente è legato da vincolo di parentele o affinità fino al 4° grado;
   NB E' da intendersi persona residente anche colui che al momento del decesso abbia la residenza presso una casa per anziani o di cura al di fuori del comune di Vinovo, purché la precedente residenza fosse nel Comune di Vinovo.
3. Le inumazioni sono a pagamento in base alla tariffe di cui all'allegato 1.
4. L'ordine delle sepolture nel campo comune viene stabilito dall'ufficio.

CAPO X
TUMULAZIONE

Art. 39 - Tumulazione in loculi individuali.

1. Nelle tumulazioni ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. E' inoltre consentita la collocazione di resti, fino al massimo di due cassette e/o urne cinerarie, in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, a condizione che le dimensioni interne del tumulo lo consentano, relativi a salme con un grado di parentela o affinità fino al 4° grado, ovvero con persone legate da vincoli affettivi.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo di evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza n. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a testa, intonacata nella parte esterna.
10. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
11. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli art. 30 e 31 del D.P.R. n.285/90 e s.m.i..
12. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
13. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità , può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 40 – Modalità di concessione loculi individuali

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura individuale a tumulazione deve presentare domanda scritta in bollo al Comune. La concessione è assegnata al richiedente solo al momento del decesso del loro congiunto, fatta salva la richiesta presentata dal coniuge/famigliare fino al 2°grado superstite di età superiore a 70 anni, così come meglio specificato nell'allegato 1).
2. Il bene concesso non può essere oggetto di cessione o concessione fra vivi. Il loculo viene assegnato con atto del Responsabile del Servizio Affari Cimiteriali per una durata massima di trenta anni, fatto salvo un possibile unico rinnovo fino ad un massimo di 10 anni, previo pagamento della tariffa stabilita.
3. La richiesta del rinnovo non può essere presentata prima di un anno dalla scadenza della concessione stessa.
   Non è possibile rinnovare:
   - una concessione già precedentemente rinnovata, indipendentemente dal durata della concessione originaria;
   - le concessioni temporanee, salvo quanto previsto dal successivo comma 8.
4. Il loculo è concesso per la sepoltura della salma di:

   a) persona residente;
   b) persona deceduta nel territorio del Comune;
   c) coniuge/famigliare fino al 2°grado residente ultrasettantenne di persona già tumulata al Cimitero Comunale;
   d) persona non residente a cui il richiedente residente è legato da vincolo di parentela o affinità fino al 4°grado.

   NB E' da intendersi persona residente anche colui che al momento del decesso abbia la residenza presso una casa per anziani o di cura al di fuori del comune di Vinovo, purché la precedente residenza fosse nel Comune di Vinovo.

5. Nel caso di rinuncia tacita, al diritto di concessione del loculo, di cui al presente articolo, il Comune di Vinovo ha il diritto di rientrare nel suo pieno impero di uso e di possesso del manufatto con piena libertà di concessione a chiunque.
6. Ai fini del presente regolamento devesi intendere per rinuncia tacita al diritto di concessione del loculo il mancato esercizio del diritto di uso al momento della morte del destinatario; quando cioè alla salma od i resti mortali venga data un'altra destinazione (altro loculo, inumazione, cremazione, fossa comune) ovvero il mancato esercizio del rinnovo della concessione alla sua scadenza naturale. Negli altri casi la rinuncia si qualifica in rinuncia espressa.
7. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia espressa e la richiesta di rimborso. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi diritto un rimborso pari all'80% della tariffa versata, divisa per gli anni (o frazione superiore a sei mesi) per la quale la concessione è stata fatta, moltiplicata per gli anni (o frazione superiore a sei mesi) della residua durata della stessa. Il rimborso verrà disposto dal Responsabile del Servizio Affari Cimiteriali. Sono a carico del richiedente le spese contrattuali. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
8. Può essere concesso temporaneamente un loculo cimiteriale a persona che si trova nelle seguenti condizioni:
   a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcreto;
   b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
   c) in altri casi documentati che la G.C. provvederà a valutare entro 30 giorni dalla formale richiesta del privato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o domanda degli interessati, purché sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 48 mesi.

9. Le tariffe inerenti la concessione di loculi cimiteriali sono quelle indicate nell'allegato al presente regolamento e vengono aggiornate periodicamente.
10. Oltre al nome e cognome del defunto, l'epigrafe può contenere le generalità del medesimo e una frase commemorativa o di cordoglio. L'epigrafe dovrà essere collocata al centro della lapide ed i caratteri devono essere in stile Romano o con le caratteristiche ed il materiale in uso nei loculi, nicchie, ossari/cinerari appartenenti allo stesso lotto del manufatto concesso.
    L'altezza dei caratteri è fissata come segue:
    - cm. 4 per la prima riga;
    - cm. 3 per la seconda riga;
    - cm. 2 per le righe successive.

    Non sono consentite espressioni lesive della dignità e del decoro del luogo.
    Nel caso che la frase commemorativa venga redatta il lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con carattere di minor corpo, la traduzione in italiano, la cui correttezza viene avvalorata da una dichiarazione in carta libera di un'autorità religiosa riconosciuta o di un soggetto in possesso di titolo accademico, o di insegnante, o di diplomatico, o di perito autorizzato.
    I vasi portafiori e portaritratti dovranno essere di forma, dimensioni e materiale conforme a quelli stabiliti dal Comune o con le stesse caratteristiche in uso nei loculi, nicchie, ossari/cinerari appartenenti allo stesso lotto del manufatto concesso. Nel caso di sepoltura a sarcofago può essere posto un secondo portafiori. Anche l'eventuale luce votiva installata dovrà rispondere ai requisiti sopraindicati.
    Qualora vi sia traslazione di una salma, gli aventi titolo hanno facoltà di riutilizzare sulla nuova sepoltura la lastra e/o gli arredi in precedenza posati nel loculo retrocesso, a condizione che siano conformi a quelli del lotto in cui viene trasferita la salma.

CAPO XI
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 41- Esumazioni ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dalla Regione. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, la Regione dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, la Regione , può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
4. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite dal mese di febbraio a quello di aprile e dal mese di settembre a quello di novembre.
5. Le aree dove sono previste le operazioni devono essere opportunamente delimitate, a cura del custode, ed interdette al pubblico, al fine di proteggere i diritti di riservatezza e di raccoglimento degli interessati e per ragioni di sicurezza dei lavori da svolgere.

Art. 42 - Esumazioni straordinarie.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle o in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'A.S.L competente e dall' incaricato del servizio di custodia.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio agosto e settembre;
b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

5. Le esumazioni straordinarie, ad eccezione di quelle disposte dall'autorità giudiziaria, sono soggette al

pagamento della somma prevista dalla tariffa allegata al presente regolamento.

Art. 43 - Rinvenimento ossa nelle esumazioni.

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 85 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

3. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
4. Per i resti mortali da reinumare è consentito addizionare direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentanti da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
5. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
   - cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
   - due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegrandanti.
6. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il disposto di cui agli artt. 12 e 13 del DM 219/00 e s.m.i.

Art. 44 - Avvisi di scadenze per esumazioni ordinaria.

1. Annualmente il personale dell'ufficio Servizio Affari Cimiteriali curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio e al cimitero con congruo anticipo.

Art. 45 - Estumulazioni.

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui all'art. 43 comma 4 del presente regolamento.
3. E' altresì consentita la ritumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. constati che le condizioni del feretro, sono tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".
4. E' consentito addizionare al resto mortale particolari sostanze favorenti la scheletrizzazione come già specificato all'art. 43 comma 4 del presente regolamento.
5. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
6. La Regione, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste.
7. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario. La fornitura delle cassette ossario è a carico del concessionario del loculo.
8. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
9. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dal codice penale.
10. Le salme possono essere estumulate da loculo per la successiva tumulazione in altro loculo, nel caso in cui ne faccia richiesta il coniuge/convivente/ famigliare fino al 2° grado di parentela superstite ultrasettantenne residente a Vinovo, che al momento del decesso del congiunto/convivente/ famigliare fino al 2° grado di parentela non si sia avvalso della facoltà prevista dal vigente regolamento di ottenimento della concessione per un loculo a se stesso destinato (vedasi all. 1) e che successivamente

intenda provvedervi al fine di avere in disponibilità due loculi contigui ovvero quello del coniuge/convivente e quello a lui stesso destinato.
Per eventuali riconoscimenti di importi già versati e non usufruiti, si fa riferimento all'art. 40 p.to 7 del presente regolamento.

11. Le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma indicata in tariffa.
12. Le aree dove sono previste le operazioni devono essere opportunamente delimitate ed interdette al pubblico, al fine di proteggere i diritti di riservatezza e di raccoglimento degli interessati e per ragioni di sicurezza dei lavori da svolgere.

Art. 46 - Autorizzazione del Sindaco per estumulazioni.

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 47 - Disposizioni comuni per estumulazioni.

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni di cui agli artt. 41, 42, 43 del presente regolamento.

CAPO XII
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 48 - Concessioni aree.

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie.
2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Le aree concesse per campi di inumazione per famiglie o collettività devono essere mantenute a cura del concessionario, in buono stato di conservazione per tutto il periodo della concessione. Qualora l'avente titolo non provvedesse in merito, il Comune può intervenire rivalendosi poi sul concessionario. Per l'eventuale revoca della concessione si applica quanto previsto dal successivo comma 6.
3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia le estumulazioni ed esumazioni.
4. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.
5. Le concessioni previste dal presente regolamento sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
6. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR 803/75 e s.m.i., possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell' ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 D.P.R. 285/90 e s.m.i.
7. Entro un anno dalla data di concessione dell'area cimiteriale il concessionario od i concessionari devono chiedere il rilascio della concessione edilizia, di cui all'art. 94 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. pena la decadenza della concessione dell'area cimiteriale. I relativi lavori devono concludersi entro tre anni dal rilascio della concessione di costruzione della tomba. In caso di pronuncia di decadenza dalla concessione, all'avente titolo non è riconosciuto alcun rimborso sulle somme a suo tempo versate al Comune per l'area.
8. Può essere concessa una eventuale proroga fino ad un massimo di due anni, per gravi e comprovati motivi, per la fine dei lavori.
9. Alla scadenza della concessione edilizia, dovrà essere almeno completata la struttura, pena la decadenza della concessione dell'area la quale dovrà essere resa al Comune nelle condizione originarie (livellamento dell'area e posa di ghiaietta).
10. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne

oggetto di lucro o speculazione.

11. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è a discrezione del concessionario o aventi diritto, previa comunicazione al Comune.
12. La concessione di cui al presente articolo è incapace di produrre rapporti giuridici fra privati, essendo l'oggetto parte del demanio incommerciabile ed impercettibile del Comune.
13. L'area viene assegnata, a seguito di richiesta scritta, con atto concessorio del responsabile del Servizio Affari Cimiteriali, per un periodo di anni novantanove, previo pagamento della tariffa stabilita

15 Non può essere data in concessione più di un'area a colui che è:
   a) titolare di altra concessione di area;
   b) unico titolare (100% della quota) di altra area, derivante da successione o donazione;

16 Qualora il concessionario, all'atto della morte, non avesse eredi secondo quanto previsto dal Codice Civile o facesse testamento a favore di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze, la durata della concessione dell'area non potrà superare il periodo di quella originaria. In quest'ultimo caso le persone a favore delle quali è stato fatto testamento potranno aggiungere al nome del Concessionario originario il loro.

17 Le particolari benemerenze devono essere dichiarate dal concessionario o devono essere note alla pubblica opinione.

18 Le operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione eseguite in tombe di famiglia sono a carico del concessionario e saranno eseguite dalla Ditta che gestisce il Servizio Cimiteriale. Tali operazioni sono soggette al pagamento della somma prevista dalla tariffa allegata al presente regolamento.

Il custode, durante i lavori, vigilerà che essi siano effettuati secondo le prescrizioni tecniche dettate dalla normativa vigente e che le attrezzature comunali messe a disposizione non risultino danneggiate. Per l'uso di attrezzature comunali l'interessato verserà quanto previsto dalla tariffa vigente.

Art. 49 - Rinuncia a concessione di aree libere, aree con parziale o totale costruzione.

1. Nel caso di rinuncia tacita al diritto di concessione dell'area, di cui al presente articolo, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso della stessa, con facoltà di affidarla nuovamente in concessione.
2. Ai fini del presente regolamento devesi intendere per rinuncia tacita al diritto di concessione dell'area cimiteriale, la mancata richiesta della concessione edilizia, di cui all'art. 94 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., entro un anno dalla data di concessione dell'area cimiteriale.
3. La rinuncia, sia essa tacita o esplicita, non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna posti dal privato.
   L'Amministrazione per procedere all'assegnazione dell'area oggetto della rinuncia, comunica la disponibilità della nuova concessione con apposito avviso pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio comunale.
   Nel caso pervenissero più istanze si procederà all'affidamento con le seguenti priorità:

   a) Istanza di soggetto con vincoli di parentela o affinità fino al 6° grado con il concessionario rinu nciante (in caso di ulteriore parità di condizioni, all'istanza per prima pervenuta al Protocollo Comunale);
   b) Nel caso non pervenissero istanze di cui alla predetta lettera a), all'istanza presentata per prima al Protocollo Comunale;
   c) Nel caso in cui non pervenissero istanze nel termine di pubblicazione dell'avviso, il concessionario rinunciante potrà formulare un ribasso percentuale sulla valutazione delle opere presenti nell'area dopodiché il Comune provvederà a nuovo avviso e affidamento.

   Nel caso di assenza di ulteriori istanze si potrà procedere al ripristino dell'area a cura del Comune con esclusione di rimborso al rinunciante, fatta salva la possbiltà di quest'ultimo di ritiro della rinuncia.

4. Tutte le spese per la sistemazione dell'area e/o del manufatto sono a carico del subentrante.
5. Il subentrante dovrà provvedere al versamento della tariffa prevista per la nuova concessione.
6. Il rimborso, previsto nel caso di rinuncia da parte del concessionario sarà liquidato successivamente al momento in cui il Comune incasserà la somma dal nuovo concessionario.
7. Le opere esistenti passano immediatamente in disponibilità dell'amministrazione, fatto salvo la possibilità di decurtare la somma rimborsata, secondo quanto sopra riportato, per eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per il ripristino dell'area.

A) <u>Rinuncia a concessione di aree libere e rimborso.</u>

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree libere, previa deliberazione della Giunta Comunale, salvo i casi di decadenza, quando:
- non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

b) per concessioni di durata di 99 anni, in misura pari allo 0,5% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte della G.C. per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
c) per concessioni perpetue, in misura pari al 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte della G.C.;

Il rimborso, previsto nel caso di rinuncia da parte del concessionario di area libera, sarà liquidato successivamente al momento in cui il Comune incasserà la somma dal nuovo concessionario.

B) Rinuncia a concessione di aree con costruzione e rimborso.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, previa deliberazione della G.C., salvo i casi di decadenza, quando:

- il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- il manufatto sia interamente costruito e sia comunque liberato da salme, ceneri o resti;

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

i. all'importo inerente la concessione dell'area, così come stabilito alla predetta lettera A) del presente articolo;
ii. ad un equo indennizzo per le opere costruite, il cui valore è stato stabilito in contradditorio tra il Comune, che effettuerà valutazione economica mediante il proprio ufficio tecnico, e il concessionario. In caso di disaccordo sull'entità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia a un arbitro con spese a carico del concessionario.

CAPO XIII
REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO

Art. 50 - Piani regolatori cimiteriali.

1. Il piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30 del presente regolamento può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data in concessione un'area adeguata nel cimitero.
3. Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni.
4. Laddove siano richiesti periodi superiori occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile.
5. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

CAPO XIV
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 51- Costruzione cappelle private fuori dal cimitero

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del T.U.L.S. approvato con R.D. n. 1265/34 e s.m.i., occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.L.. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.
2. Per la tumulazione nelle cappelle private fuori dal cimitero, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 12 del presente regolamento, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.
3. Non è possibile imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori

a quelle previste per le sepolture private già esistenti nel cimitero.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento e per le sepolture private esistenti nel cimitero.
5. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
6. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma precedente, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
7. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, preesistenti alla data di entrata in vigore del T.U.L.S., sono soggette, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 52 - Tumulazioni in località differenti dal Cimitero

1. A norma del DPCM 26.05.2000 e s.m.i., la Regione può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze.

CAPO XV
CINERARIO

Art. 53 - Edificio per accogliere le urne cinerarie.

1. In attuazione dell'art. 80 del DPR n. 285/90 e s.m.i., verrà predisposto per la raccolta e la conservazione delle urne cinerarie un fabbricato di nuova costruzione.
2. Nel fabbricato destinato alla raccolta delle urne cinerarie ogni urna deve essere posta in una nicchia separata.
3. All'esterno della nicchia che accoglie l'urna cineraria deve essere apposta una lapide con indicazione del nome e del cognome con indicazione della data di nascita e di morte del defunto.
4. Le misure delle nicchie cinerarie individuali non potranno essere inferiori rispettivamente a: cm. 0,30 x cm. 0,30 e cm. 0,50.

Art. 54 - Prezzo e durata della nicchia destinata ad accogliere le urne cinerarie

1. Il prezzo e la durata delle nicchie destinate ad accogliere le urne cinerarie sono uguali a quanto stabilito per gli ossari.
2. Le spese contrattuali sono a totale carico del concessionario.

Art. 55 - Cinerario Comune

1. In attuazione dell'art. 89, comma 6 del DPR 285/90 e s.m.i. viene istituito all'interno del cimitero un cinerario comune consistente in un manufatto destinato alla raccolta ed alla conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri.
2. Nel cinerario comune devono essere ricevute quando non venga richiesta altra destinazione:
   a) le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
   b) le ceneri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
   c) le ceneri dei cadaveri o dei resti umani di persone tumulate od inumate nel Cimitero di Vinovo, dei quali gli eredi, o gli aventi causa, ne chiedano la cremazione;
   d) le ceneri delle persone di cui ai punti a) b) e c) del presente articolo per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
3. L'accoglimento delle ceneri nel cinerario comune è gratuito.

Art. 56 - Rinuncia tacita od espressa al diritto di concessione

1. La concessione di una nicchia destinata a contenere l'urna cineraria è incapace di produrre rapporti giuridici fra privati, essendo l'oggetto parte del demanio incommerciabile del Comune.
2. Nel caso di rinuncia tacita od espressa, al diritto di concessione della nicchia, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno impero di uso e di possesso, con piena libertà di concessione a chiunque.

3. Deve intendersi per rinuncia tacita al diritto di concessione della nicchia il mancato esercizio del diritto di uso al momento della morte della salma o dei resti mortali dell'interessato: quando cioè alle ceneri della salma o dei resti mortali venga data un'altra destinazione.
4. Nel caso di rinuncia espressa al diritto di concessione della nicchia entro dieci anni dalla data di concessione, il concessionario o i di lui eredi avranno diritto al rimborso di cui all'art. 40 del presente regolamento.

CAPO XVI
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 57- Lavori privati nel Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
3. Per semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili
5. Tutti i lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere sospesi in occasione di funerali ed in occasione delle Commemorazione dei Defunti.
6. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio
7. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
8. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
9. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio .
10. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 58 - Uso di biciclette e automezzi all'interno del cimitero

Possono accedere all'interno dell'area cimiteriale esclusivamente le autovetture private:
1. munite di contrassegno per il transito e la sosta di veicoli al servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione con esclusione nel periodo dal 27 ottobre all' 08 novembre;
2. per il trasporto di urna cineraria;
3. per il trasporto di persone con impedimento fisico alla deambulazione di tipo temporaneo (frattura arti inferiori con ingessatura e/o in particolari condizioni post operatorie) certificata da cartella clinica)
4. Mezzi di servizio, anche individuali, per lo svolgimento di attività lavorative esclusivamente durante l'orario dei lavori;
5. Carri funebri per il trasporto delle salme;

Possono inoltre accedere all'interno dell'area cimiteriale esclusivamente le biciclette di persone con ridotta capacità di deambulazione.

Art. 59 – Accesso degli animali

Ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 31 del 10/07/12, è consentito l'ingresso degli animali nei luoghi pubblici e quindi anche al Cimitero, in tal caso:

- è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola;
- qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori.

Art. 60 - Registro delle sepolture

1. Presso l'ufficio demografico è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari . Detto registro, può essere tenuto con mezzi informatici.

2. E' istituito uno scadenziario, anche tenuto con mezzi informatici, delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione ed estumulazioni occorrenti per liberare le sepolture.

Art. 61 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, esumazione, traslazione ecc..) od una concessione (di area, loculo, ossario, nicchia ecc..) o la retrocessione, dovrà dichiarare che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. L'Amministrazione comunale, in caso di vertenza, manterrà fermo lo stato di fatto e di diritto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

CAPO XVII
REVOCA – DECADENZA – SUBENTRI NELLA TITOLARITA'-ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI AREE – LOCULI – OSSARI - NICCHIE

Art. 62 – Revoca delle concessioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, de l DPR n. 285/90 e s.m.i., è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificatisi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Affari Cimiteriali di concerto con il Responsabile dell'ufficio Tecnico comunale e verrà concessa agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e in apposito spazio destinato agli avvisi del cimitero, per la durata di 60° giorni, almeno un mese prima, indicand o il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 63 – Decadenza delle concessioni

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
   a) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
   b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
   c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento;
   d) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali venne richiesta, entro 60 giorni dal decesso, o dalla cremazione, o esumazione o estumulazione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo pretorio e presso apposto spazio destinato agli avvisi nel Cimitero Comunale per la durata di novanta giorni consecutivi.
3. Trascorso senza esito il periodo di 90 giorni, sarà dichiarata la decadenza, con provvedimento del responsabile del Servizio Affari Cimiteriali.
4. Pronunciata la decadenza della concessione , secondo le modalità sopra indicate , il Responsabile del Servizio Affari Cimiteriali provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune.
5. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità dell' Amministrazione che ha la facoltà di procedere a nuova concessione o provvedere al restauro o alla demolizione.

Art. 64 – Subentri nella titolarità delle concessioni

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità al Comune, entro un anno dal decesso, individuando anche un rappresentante degli stessi. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
3. Ove trattasi di sepoltura privata concessa in comunione, è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
4. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. non ha validità nei confronti della Pubblica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.
5. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o sub-ingressi nella titolarità della concessione.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolari i propri rapporti interni, ferma restando la titolarità della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate che assumono la qualità di concessionari. In difetto della designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione .

Art. 65 – Estinzione

1. Le concessioni di estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglia e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 66 – Sepolture private a tumulazioni pregresse

1 . Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 1880/42 e s.m.i., per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. L'avente diritto ha l'obbligo di dimostrare il titolo in base al quale la concessione gli deriva, anche con semplice dichiarazione sostitutiva.

Art. 67 - Disposizioni finali

1. E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/90 e s.m.i.
3. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Allegato 1) al Regolamento di Polizia Mortuaria

CONDIZIONI PER LE CONCESSIONI E TARIFFE CIMITERIALI

CONCESSIONE LOCULI INDIVIDUALI

La concessione dei loculi individuali viene rilasciata per un periodo di **anni trenta** dalla data di versamento del corrispettivo).

I loculi cimiteriali disponibili possono essere concessi, ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento, per la sepoltura dei seguenti soggetti:

a) persona residente;
b) persona deceduta nel territorio del Comune;
c) coniuge/ famigliare fino al 2° grado residente ultrasettantennne di persona già tumulata al Cimitero Comunale;
d) persona non residente a cui il richiedente residente è legato da vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado.

TARIFFE DI CONCESSIONE:

Campi DN – DV – E – F
- Loculi 1^, 2^ e 3^ Fila dal basso ……..€ 2.300,00
- Loculi 4^ Fila dal basso .....€ 2.000,00
- Loculi 5^ Fila dal basso …….€ 1.200,00
- Loculi 6^ Fila dal basso …….€ 800,00
- Loculi 7^ Fila dal basso …….€ 150,00

- Loculo inserimento trasversale a sarcofago:
1^ e 4^ Fila dal basso ……€ 2.500,00
2^ e 3^ Fila dal basso ……€ 2.800,00

Campi F – 2° lotto – 1^ stralcio (blocchi dal n. 2 4 al n. 30)
- Loculi 1^ e 4^ Fila (dal basso) …….€ 2.000,00
- Loculi 2^ e 3^ Fila (dal basso) …….€ 2.500,00

NB Le suddette tariffe sono maggiorate del 50% per i soggetti di cui al predetto punto d).

Il deposito provvisorio di salme in loculi individuali per ogni 12 mesi ……€. 250,00

NB La suddetta tariffa è maggiorata del 50% per i soggetti di cui al punto d) dell'art. 40 del presente regolamento.

Rinnovo:
Al termine della concessione cimiteriale è possibile rinnovare una sola volta la concessione corrispondendo al Comune il doppio della tariffa prevista per la concessione per ogni anno intero o frazione superiore ai 6 mesi fino a un massimo di 10 anni, senza obbligo di apertura del feretro ovvero di estumulazione;

Nel caso di estumulazione per scadenza della concessione (non scadenza del rinnovo), si dovesse evincere la necessità di un ulteriore periodo di tumulazione, quest'ultima sarà obbligatoriamente di anni 10 (corrispondendo al Comune il doppio della tariffa prevista per la concessione) fatta salva la facoltà dei famigliari di disporre in altro modo dei resti (cremazione, campo inconsunti).

CONCESSIONE
OSSARIO O NICCHIE PER DEPOSITO DI URNE CINERARIE

La concessione viene rilasciata per un periodo di **anni quaranta** dalla data di versamento del corrispettivo):
La tariffa, indipendentemente dalla fila, è pari a **€. 300,00**

In caso di resti e ceneri di persone non residenti provenienti da altri cimiteri, la tariffa della concessione è maggiorata del 100%.

CONCESSIONE
AREE PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

La concessione viene rilasciata per un periodo di **anni novantanove** dalla data di versamento del corrispettivo, a soggetti residenti o non residenti nel Comune;

TARIFFE DI CONCESSIONE:

Campo__F__(ampliamento cimitero)
- Area per la costruzione delle edicole funerarie contraddistinte
con la lett. A1 – dimensioni circa m. 5,50 x 5,50 ..... €. 16.000,00 a lotto
- Area per la costruzione delle edicole funerarie contraddistinte
con la lett. A e sottoposte a vincolo – dimensioni circa m. 5,50 x 5,50 ….€. 15.000,00 a lotto
- Area per la costruzione delle edicole funerarie contraddistinte
con la lett. B – dimensioni circa m. 4,50 x 4,50 …… €. 13.000,00 a lotto
- Area per la costruzione delle edicole funerarie contraddistinte
con la lett. C – D – C/D dimensioni circa m.3,50 x 3,50 …….€. 11.000,00 a lotto

Altri campi del cimitero
Area per la costruzione di edicole funerarie fuori terra, sepolcri
interrati a sistema di tumulazione o inumazione ……€ 800,00 a mq

In caso di concessione a persone non residenti nel Comune di Vinovo, la tariffa della concessione è maggiorata del 50%

INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE:

La concessione viene rilasciata per un periodo di anni dieci dalla data di inumazione

per la sepoltura dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento:

a) persona deceduta residente presso il Comune di Vinovo;
b) persona deceduta nel territorio del Comune;
c) persona non residente a cui il richiedente residente è legato da vincolo di parentele o affinità fino al 4°grado;

- costo a carico nei casi di cui alle predette lettere a), b)..... € 450,00;

- costo a carico nel caso di cui alla suddetta lett. c)..... € 675,00

NB
E' da intendersi persona residente anche colui che al momento del decesso abbia la residenza presso una casa per anziani o di cura al di fuori del comune di Vinovo, purché la precedente residenza fosse nel Comune di Vinovo.

Gli importi sono comprensivi di diritto fisso per posa copri fossa.

Gratuità in caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa, dichiarata tale dal servizio socio assistenziale (CISA), ovvero per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

DIRITTI CIMITERIALI/ OPERE MURARIE

ESUMAZIONE STRAORDINARIA: ……. € 800,00

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA:
1. da loculo/sarcofago individuale …….. € 300,00
2. da tombe private (loculi di testa, di fascia, cripta) …… € 300,00
3. da ossario/nicchia …… € 100,00

NB: Fermo restando gli importi delle tariffe delle opere murarie che devono essere versati:

- Nel caso di estumulazione straordinaria da loculo comunale a tomba privata nell'ambito del cimitero comunale di Vinovo l'importo è pari a … € 0,00;

- Nel caso di estumulazione straordinaria da tomba privata ad altra tomba privata nell'ambito del cimitero comunale di Vinovo l'importo è pari ad.. € 200,00;

- Nel caso di estumulazioni straordinarie da loculo ad altro loculo, l'importo è pari ad € 200,00.

OPERE MURARIE
- Chiusura loculo individuale ……€ 200,00
- Chiusura sarcofago individuale..... €. 250,00
- Chiusura tombe private (loculi di testa, fascia, cripta) …. € 250,00
- Chiusura ossario/nicchia ……€ 100,00

Diritto fisso per trasporto salma (di cui all'art. 23) o per trasporto funebre da e per l'estero € 140,00

NB. Le tariffe potranno essere oggetto di adeguamento ISTAT previa adozione di apposita determinazione